

Dogane, regole semplificate

La riforma fiscale cancella i 352 articoli del Testo unico e li sostituisce con soli 122 Sanzioni ridotte e obbligo di confisca per reati di contrabbando di maggior gravità

Le sanzioni amministrative arriveranno massimo al 150% dei diritti di confine dovuti. Lo prevede lo schema di decreto legislativo, attuativo della riforma fiscale che riscrive il Testo unico della legge doganale del 1973, ma anche il decreto legislativo 374/1990 e il regio decreto 65/1896. Un corpo normativo di soli 122 articoli sostituirà i 352 del Tuld, disciplinando solo quanto non regolamentato già dalle norme europee.

Armella a pag. 23

Oggi in consiglio dei ministri il primo passaggio per il decreto che attua la riforma fiscale

Dogane, sanzioni semplici e soft Massimo il 150% dei diritti di confine. E senza la confisca

DI SARA ARMELLA

Semplificazione e alleggerimento per le sanzioni doganali. Quelle amministrative arriveranno massimo al 150% dei diritti di confine dovuti, mentre per il contrabbando, superate tutte le varie fattispecie in precedenza regolamentate negli articoli da 282 a 300 del Testo unico della legge doganale, sono individuate ora solo due ipotesi base: il contrabbando per omessa dichiarazione e quello per dichiarazione infedele. Entrambe le fattispecie prevedono una sanzione sensibilmente ridotta, dal 100 al 200% dei diritti di confine dovuti, con l'obbligo però della confisca dei beni o, se non è possibile, del loro valore per equivalente. Nei casi più gravi è prevista, oltre alla multa, anche la pena della reclusione da tre a cinque anni. Lo prevede lo schema di decreto legislativo, attuativo della riforma fiscale, "Revisione della disciplina doganale e del sistema sanzionatorio in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi", che va oggi all'esame del Consiglio dei ministri in esame preliminare.

Al posto di 352 articoli solo 122. Con questo provvedimento la disciplina doganale nazionale viene interamente riscritta, con definitiva abrogazione non soltanto del Testo unico della legge doganale del 1973, ma anche del decreto legislativo 374/1990 e del regio decreto 65/1896. Un corpo normativo di soli 122 articoli sostituisce i 352

del Tuld, disciplinando solo quanto non regolamentato già dalle norme europee. E con molte le novità, a partire dal superamento della definizione di territorio doganale, limitato ai confini dello Stato, per tenere conto del nuovo concetto di territorio doganale europeo (tutti gli Stati membri).

Sanzioni amministrative. Profonde modifiche anche per le sanzioni amministrative: una prima significativa novità è il vaglio preventivo, da parte dell'Autorità giudiziaria, tra violazione penale e amministrativa. Il confine tra le due ipotesi è rappresentato dall'elemento soggettivo, posto che le violazioni commesse con colpa rimangono nell'ambito degli illeciti amministrativi. Per questi, vi è una sensibile riduzione delle sanzioni, che vanno dall'80 al 150% dei diritti di confine dovuti e senza applicazione della misura della confisca. La nuova disciplina prevede sanzioni notevolmente ridotte rispetto alle attuali, previste da una a dieci volte l'ammontare dei diritti contestati. Superato, inoltre, il meccanismo del doppio livello sanzionatorio, penale e amministrativo, spesso contestati per la medesima fattispecie.

Tabacchi lavorati. Per il settore dei tabacchi lavorati, le nuove previsioni degli articoli 84-86 definiscono il reato di contrabbando, con una distinzione importante tra l'introduzione o la vendita di quantità inferiori ai 15 chilogrammi convenzionali, per cui è prevista la sanzione

amministrativa, rispetto a quelle superiori, per cui è prevista la reclusione da due a cinque anni, oltre ad aggravanti per l'ipotesi di associazione a delinquere.

Stop alla controversia. A livello procedurale, spicca l'abolizione della controversia doganale, che lascia spazio alla dialettica Dogana-operatori secondo le regole del diritto di difesa anticipato in fase di accertamento e di contraddittorio endo procedimentale. Da segnalare anche la distinzione tra controllo a posteriori e accertamento a posteriori e la normazione del ruolo di controllo doganale da parte della Guardia di finanza, anche fuori dagli spazi doganali, con l'espressa previsione di un costante coordinamento tra quest'ultima e ADM, per evitare sovrapposizioni o reiterazione di verifiche.

Rappresentanza doganale diretta. Nuove importanti novità per la rappresentanza doganale: in materia di rappresentanza diretta è introdotta la necessità di un espresso rapporto di mandato tra operatore e rappresentante e la previsione di specifici standard etici e profes-



sionali per l'autorizzazione a operare in forma diretta. Tali standard si ritengono soddisfatti se il richiedente è un doganalista, un Cad o un soggetto in possesso della certificazione AEO. Modifiche anche all'esame di Stato per la qualifica di doganalista, che sarà con cadenza annuale e con nuove materie di studio obbligatorie.

Rappresentanza doganale indiretta. Significativi cambiamenti anche per la rappresentanza doganale indiretta, in relazione all'Iva all'importazione: a seguito di una pronuncia della Corte di giustizia europea (sentenza 12 maggio 2022, causa C-714/20), che rinvia al legislatore nazionale la scelta di prevedere una specifica responsabilità del rappresentante doganale indiretto, le nuove norme hanno espressamente previsto che tale soggetto risponde sia dei dazi che dell'Iva all'importazione.

Il Sudoco. Fuori dalla sperimentazione il sistema del Sudoco, lo sportello unico dei controlli che dovrà sempre garantire un'interfaccia unica per le amministrazioni coinvolte nelle procedure internazionali, per assicurare la digitalizzazione dei documenti e snellire le attività di controllo di competenza di diversi enti. Modifiche alla vigilanza sui depositi doganali, con controlli biennali certi e verifiche straordinarie senza preavviso ove ritenuto opportuno dall'Amministrazione.

— © Riproduzione riservata — ■

